

**Contratto aperto per fornitura e consegna al piano, franco locali,
di prodotti di cancelleria ed accessori per ufficio
per gli Uffici dell' Agenzia delle Entrate con sede in Piemonte**

CIG 8183065ED9

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

Sommario



Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 – Normativa applicabile	3
Art. 3 – Criterio di affidamento.....	3
Art. 4 – Condizioni particolari RDO	4
Art. 5 – Responsabile del Procedimento	5
Art. 6 – Riferimenti	5
Art. 7 – Garanzia provvisoria.....	5
Art. 8 – Garanzia definitiva.....	6
Art. 9 – Autorità Anticorruzione: PASSOE	7
Art. 10 – Contenuto busta amministrativa	7
Art. 11 – Contenuto busta economica	7
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 13 – Subappalto.....	8
Art. 14 - Partecipazione in forma congiunta	8
Art. 15 - Avvalimento	9
Art. 16 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 17 – Allegati.....	9

Art. 1 – Premessa

Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione e l'affidamento della Richiesta di Offerta (RDO) per la stipula di un Accordo Quadro per la **fornitura e consegna al piano (non piano stradale) franco locali** di prodotti di cancelleria ed accessori per ufficio, per gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate della Regione Piemonte, descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico reso disponibile ai partecipanti in allegato alla RDO.

La presente RDO, in quanto **semplice indagine di mercato volta alla richiesta di preventivi**, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Agenzia che sarà libera di avviare altre trattative o procedure, pertanto la fornitura potrà non essere assegnata, per sopravvenute esigenze o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Agenzia delle Entrate procede alla richiesta di preventivi mediante RDO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

La RDO sarà aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Beni – Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”.

L'importo massimale del contratto sarà pari ad € 77.800,00 (IVA esclusa); **si evidenzia che l'Amministrazione non si impegna al raggiungimento della cifra totale.**

Il contratto avrà durata di 1 anno a partire dal 02/05/2020 o dalla data di stipula (se successiva) o sino al raggiungimento del predetto massimale di spesa, nel caso in cui lo stesso sopraggiunga prima della scadenza; ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 106, c. 11, d.lgs. 50/2016, è prevista la **possibilità di una proroga** limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ed è previsto l'eventuale utilizzo del quinto d'obbligo.

Il contratto non garantisce un diritto di esclusiva.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento diretto avverrà ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 95 e 36, c. 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Si applicherà l'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Per quanto non espressamente regolato, si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Normativa applicabile

La presente procedura è effettuata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

La procedura è soggetta, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale e comunitaria applicabile, al Regolamento di Contabilità ed al Manuale Interattivo delle Procedure dell'Agenzia delle Entrate.

L'attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008), pertanto non è necessario il DUVRI e gli oneri interferenziali sono stimati pari a zero.

Art. 3 – Criterio di affidamento

L'affidamento della fornitura avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato **il prezzo più basso**. Per calcolare la propria offerta ciascun partecipante utilizzerà il file excel “*Cancelleria-Dettaglio_tecnico_economico 2020*” (Allegato 1), che contiene la formula di calcolo già impostata.

Su tale file dovranno essere inseriti gli importi ribassati rispetto al prezzo indicato come “base d’asta PER UNITA’ DI MISURA” (colonna F).

La base d’asta totale è di € 77.798,95 (totale colonna G). Essa è stata determinata moltiplicando le quantità presunte dei singoli prodotti (colonna E) con i prezzi a base d’asta per unità di misura (colonna F) e facendo la somma dei risultati (colonna G).

Per formulare la propria offerta ciascun partecipante compilerà la **colonna L** indicando, per ciascun prodotto, il prezzo offerto riferito alla unità di misura indicata in colonna D, con al massimo due cifre dopo la virgola (IVA esclusa). Tali prezzi unitari saranno automaticamente moltiplicati per le quantità presunte dei singoli prodotti, indicati in colonna E. L’offerta economica sarà data dalla somma dei prezzi totali di colonna M.

I pesi di cui alla colonna E sono da ritenersi ipotetici, **l’Agenzia non garantisce in alcun modo di acquistare per pari quantità le varie tipologie di materiali.**

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. A pena di esclusione tutta la colonna L deve essere compilata.

Ferma restando la base d’asta totale (totale colonna G), soggetta esclusivamente a ribasso, è consentita la presentazione di prezzi più alti per singole tipologie di prodotti.

I ribassi dovranno contenere massimo due cifre dopo la virgola, in caso contrario il prezzo sarà arrotondato esclusivamente verso il basso, eliminando le cifre ulteriori.

In caso di parità di offerta tra due o più società, l’affidamento avverrà mediante sorteggio.

L’Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o di non procedere all’affidamento della fornitura e consegna in caso di ricevimento di un’unica offerta valida.

Art. 4 – Condizioni particolari RDO

Per tutti i prodotti offerti la Società dovrà compilare la colonna L del file “*Cancelleria-Dettaglio tecnico economico 2020*” (Allegato 1), **indicando nelle altre colonne (I, J, K) marca, codice articolo e denominazione commerciale del prodotto.** Non è obbligatoria la compilazione delle colonne N e O.

Trattandosi di affidamento diretto, questa Amministrazione, per un numero limitato di prodotti, ha indicato una marca specifica.

La Società offerente potrà pertanto fornire il prodotto richiesto o un prodotto equivalente con le stesse caratteristiche tecniche qualitative, ad eccezione dei seguenti prodotti:

- penne
- evidenziatori
- pile

per i quali si richiedono obbligatoriamente i marchi specificati, di uso comune e di facile reperibilità, questo anche a tutela della par condicio, essendo di difficile dimostrazione in tali casi, l’equivalenza dei prodotti.

In questi casi, i prodotti offerti, se di marca differente saranno obbligatoriamente sostituiti da quelli richiesti, al medesimo prezzo offerto.

Per i prodotti equivalenti il fornitore dovrà dimostrare l’equivalenza prima della stipula del contratto, per comprovare che il prodotto offerto abbia le medesime caratteristiche di quello richiesto, senza che possa ravvisarsi in capo all’Amministrazione un onere di attività di indagine circa l’asserita equivalenza.

Prima di procedere alla stipula del contratto, sarà facoltà della stazione appaltante richiedere una campionatura dei prodotti offerti.

La presentazione delle offerte è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.);
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (autocertificata) da cui risulti che l’attività svolta è pertinente alla procedura di manifestazione di interesse in oggetto;

- requisito di capacità economica: in ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, l'Agenzia delle Entrate prevede un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale in quanto ritiene di fondamentale importanza selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di gestione delle forniture. Per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura, è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla normativa vigente, nonché dalla giurisprudenza amministrativa. In ragione di quanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato negli ultimi tre esercizi sociali un fatturato medio annuale non inferiore ad € **150.000,00** (centocinquantamila/00).

Art. 5 – Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento è l'ing. Giorgio Giordanella, Capo ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte.

Art. 6 – Riferimenti

Qualunque comunicazione da e verso i fornitori sino alla stipula del contratto deve avvenire unicamente attraverso il canale “comunicazioni” del MEPA.

Riferimenti telefonici e e-mail per eventuali chiarimenti (**nel caso di impossibilità di passare attraverso il sistema MEPA**):

Referenti: Dott.ssa Loredana Ottaviani – Tel. 011.5587284

Dott. Andrea Dasso – Tel. 011.5587070

E-Mail dell'Ufficio Risorse Materiali da utilizzarsi in caso di comunicazioni che non possono passare tramite il canale MEPA: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it, specificando nell'oggetto dell'email che si tratta di chiarimenti inerenti alla *RDO per la fornitura di CANCELLERIA*.

Art. 7 – Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il preventivo deve essere corredato di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto del potenziale affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti richiesti, sotto forma di fideiussione o cauzione.

Il partecipante all'indagine di mercato dovrà produrre una garanzia provvisoria di importo **pari a € 1.556,00** (corrispondente al 2% del massimale contrattuale).

L'importo della garanzia provvisoria richiesta potrà essere ridotto qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti/certificazioni indicati dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016. In particolare, si ricorda che si applica la riduzione del 50 per cento (...) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di Raggruppamenti costituenti e Consorzi ordinari costituenti la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all'Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: IT59R0100003228000000000621 presso la Banca d'Italia.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'affidatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

- a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma;
- e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La polizza fideiussoria deve essere presentata nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA o come scansione in .pdf firmata digitalmente dall'offerente, a riprova della veridicità di quanto contenuto nel documento .pdf, oppure ab origine in formato digitale.

Nel primo caso, sarà poi chiesto al 1° classificato di trasmettere in formato cartaceo la garanzia provvisoria al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio 8, 10121 Torino, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: "RDO FORNITURA CANCELLERIA – Garanzia provvisoria".

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio 8, Torino.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

Il primo classificato dovrà poi presentare elenco e copia delle certificazioni che giustificano la riduzione della garanzia.

Art. 8 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società potenziale affidataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia dovrà essere pari al 10% del valore contrattuale, quindi **deve essere pari a € 7.780,00**.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'esclusione dalla procedura e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta alla stazione appaltante, che affiderà la fornitura al successivo miglior offerente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 9 – Autorità Anticorruzione: PASSOE

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti obbligatori, gli Operatori Economici (OE) interessati sono obbligati a registrarsi sul sito dell'ANAC, per consentire il controllo da parte delle Stazioni Appaltanti tramite AVCPASS (l'Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE).

L'amministratore/legale rappresentante tenuto alla creazione del PASSOE (il documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS) per la verifica dei requisiti deve registrarsi utilizzando l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale ANAC. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al portale <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi> e creare il profilo di "Amministratore OE"; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del Back Office ANAC.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Il mancato inserimento del PASSOE nelle buste amministrative non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura e sarà soggetto a soccorso istruttorio, fatta salva l'esclusione in caso di mancata risposta nei termini.

Art. 10 – Contenuto busta amministrativa

Nella busta amministrativa elettronica dovranno essere inseriti:

1. il PASSOE rilasciato dall'AVCPASS, o, nel caso in cui il PASSOE non sia ancora stato emanato, la stampa della richiesta dello stesso (il PASSOE rilasciato all'impresa Ausiliaria, in caso di avvalimento, andrà invece inserito nella documentazione relativa all'avvalimento);
2. garanzia provvisoria;
3. eventuale contratto di avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (l'ulteriore documentazione relativa all'avvalimento sarà richiesta esclusivamente all'affidatario);
4. eventuale atto di impegno relativo a raggruppamenti e consorzi.

Le autocertificazioni, le attestazioni e altra documentazione saranno richiesti direttamente all'impresa potenziale affidataria. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini richiesti, fatto salvo il soccorso istruttorio integrativo, tale impresa sarà esclusa e si procederà allo scorrimento della graduatoria e all'incameramento della cauzione.

Nel caso di urgenza, l'Amministrazione si riserva di concludere il contratto prima dell'arrivo dei documenti richiesti, salva la possibilità di risoluzione con effetto immediato tramite semplice comunicazione scritta nel caso di mancata presentazione della cauzione o di false dichiarazioni; ovvero di chiedere l'esecuzione anticipata.

Art. 11 – Contenuto busta economica

Nella busta economica elettronica dovranno essere inseriti:

- l'offerta economica elaborata dal sistema: la cifra indicata dovrà corrispondere esattamente quella della casella **M222** del file sotto indicato, **pena l'esclusione per incertezza nell'offerta.**

- il file excel “*Cancelleria-Dettaglio_tecnico_economico 2020*” (Allegato 1), **correttamente e completamente compilato e firmato digitalmente.**

Nell’offerta economica presentata a sistema deve essere indicata l’eventuale intenzione di **subappalto**; se non indicato, non sarà ammesso.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, il fornitore non è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il contratto sarà affidato, all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale effettuata dal RUP, nel caso di numero offerte tra 5 e 9, all’operatore economico che avrà presentato l’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

È prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, nel caso di numero delle offerte ammesse pari o superiore a dieci, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’impresa, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il conto corrente dedicato per questo incarico sarà quello trasmesso dal primo classificato.

L’impresa si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’impresa si impegna ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Art. 13 – Subappalto

Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Agenzia, purché:

- a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista;
- c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta, nella domanda di partecipazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale complessivo.

L’Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, c. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 14 - Partecipazione in forma congiunta

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi non stabili dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell’offerta:

1. il documento di dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;

2. i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
3. il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, ovvero dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016. In ogni caso la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

Art. 15 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; saranno escluse le imprese che presentino un contratto di avvalimento generico.

Nella busta amministrativa dovrà essere inserito il contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, **non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.**

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che lo stesso sia preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione nel contratto dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità dello stesso contratto di avvalimento.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della stessa.

Art. 17 – Allegati

Allegato 1	Cancelleria-Dettaglio_tecnico_economico 2020
------------	--